

ACCORDO NAZIONALE SULLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER GLI OPERATORI AI QUALI SI APPLICA IL CCNL DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

- Vista la legge 8.8.95 n. 335 di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare;
- visto il decreto legislativo n.252 del 5 dicembre 2005;
- visto il decreto legge n.279 del 13 novembre 2006;
- vista la legge n.296 de 27 dicembre 2006;
- visti i decreti attuativi del 30 gennaio 2007 della legge n.296/06;
- ferme restando le disposizioni di legge sulle modalità di destinazione del TFR per i lavoratori dipendenti assunti prima o dopo il 28 aprile 1993;

le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori FLC Cgil, Cisl scuola, Uil scuola e Snals- Confsal e le organizzazioni dei datori di lavoro FORMA e CENFOP, firmatarie del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro della Formazione Professionale, concordano di contribuire a un più elevato livello di copertura previdenziale per gli operatori ai quali si applica il CCNL della Formazione Professionale(d'ora in avanti operatori).

A tal fine, ferma restando l'autonomia di scelta dei lavoratori come prevista L.335/95 e sue successive modificazioni ed integrazioni, le parti concordano, in via negoziale, di indicare agli operatori le seguenti opzioni:

gli operatori potranno aderire mediante l'adesione al Fondo negoziale ESPERO o mediante l'adesione al costituendo Fondo negoziale denominato, in via provvisoria, "PREVIFONDER".

L'associazione degli operatori ad uno dei fondi avverrà mediante l'adesione volontaria o in base a quanto previsto dalla legge, secondo forme e modalità previste dagli statuti dei rispettivi fondi,e potrà riguardare tutti gli operatori ai quali si applica il CCNL della Formazione Professionale.

Le parti convengono le seguenti contribuzioni con riferimento alla retribuzione utile per il trattamento di fine rapporto (TFR):

- quota a carico del lavoratore, dell'1% minimo, con possibilità di incremento;
- quota a carico del datore di lavoro di almeno l'1%, verso uno dei due fondi negoziali previsti dal presente accordo e prescelto dal lavoratore;

Considerato che entro il 30 giugno 2007, e, per i neo assunti, comunque entro sei mesi dalla data di assunzione, gli operatori ai quali si applica il CCNL della devono operare una scelta consapevole sulla destinazione del trattamento di fine rapporto (TFR) maturando a partire dal 01 gennaio 2007;

ravvisata l'urgenza e la necessità delle parti di avviare una diffusa e condivisa campagna d'informazione nei luoghi di lavoro;

Le parti si riservano di verificare la possibilità d' incentivare l'adesione ai fondi negoziali ESPERO e/o PREVIFONDER.

Le eventuali quote d'iscrizione ai Fondi, sono quelle previste dagli statuti.

Le parti concordano che a seguito dell'emanazione di nuovi provvedimenti governativi, potrà essere necessario apportare adeguamenti alle risoluzioni individuate con il presente accordo.

Il presente accordo è parte integrante del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro.

Viste le disposizioni di legge circa gli obblighi a carico dei datori di lavoro di fornire adeguate informazioni ai propri dipendenti sulle diverse scelte disponibili, le parti concordano di fissare al 30 aprile 2007 il termine per la verifica dell'operatività dei fondi.

Per quanto non previsto dal presente accordo si fa riferimento alla vigente normativa di legge

Roma, 27 febbraio 2007

FORMA

FLC CGIL

CENFOP

CISL SCUOLA

UIL SCUOLA

SNALS CONFSAL